

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

24 agosto 2007, n. 1775

LP 8 maggio 2000, n. 4 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Riva del Garda: variante al piano regolatore generale per l'adeguamento ai principi e criteri stabiliti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) - approvazione

Con verbale di deliberazione n. 158 di data 13 aprile 2007 il Consiglio comunale di Riva del Garda ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale per l'adeguamento ai principi e criteri stabiliti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*).

Gli atti sono stati quindi trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 23/2007 dd. 24 maggio 2007 che evidenzia quanto segue.

1. La variante.

“Con l'ultima deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 3 novembre 2006, sono state introdotte delle modifiche ai precedenti provvedimenti n. 339/2001, n. 340/2001 e successivi che stabiliscono norme urbanistiche per l'attività di commercio nella provincia di Trento.

A seguito di tali variazioni i Comuni sono tenuti ad aggiornare il loro piano regolatore con le nuove disposizioni.

Conseguentemente, il Comune di Riva del Garda, il cui PRG risulta già adeguato alla LP 04/2000, propone l'aggiornamento delle disposizioni normative vigenti e precisamente l'integrazione degli articoli 46, 47 e 49 delle norme di attuazione.

Entrando nel merito specifico delle modifiche, sentito anche il competente Servizio commercio, si segnalano, rispetto ai “criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”, approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 340/2001 e successive modifiche, la seguente osservazione inerente l'articolo 49:

- *con l'articolo 11, comma 11 della deliberazione n. 340 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm., la Giunta provinciale ha determinato le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per gli esercizi commerciali, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano; con il medesimo comma si stabilisce che compete ai Comuni, attraverso lo strumento urbanistico generale, determinare le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali, rispettando comunque i valori minimi fissati dalla Giunta provinciale.*

Il comma 10 dell'articolo 49 delle norme tecniche di attuazione dovrà essere pertanto integrato e completato (eventualmente anche ricorrendo ad una nuova tabella di sintesi) con le dotazioni di parcheggi pertinenziali per gli esercizi commerciali determinate dal Comune in relazione alle tipologie distributive di cui all'articolo 46 delle norme tecniche stesse e rispettando in ogni caso i valori minimi stabiliti dalla Giunta provinciale con il citato articolo 11, comma 11 della deliberazione n. 340/2001.”.

Con comunicazione prot. n. 3786/07-13 V MRC (Prat. 996N) il verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 23/2007 dd. 24 maggio 2007 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui all'articoli 40, comma V e 42, comma III della LP 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i..

Infine, con verbale di deliberazione n. 177 di data 22 giugno 2007, il Consiglio comunale di Riva del Garda, prendendo atto dei contenuti del parere espresso dalla CUP, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento.

Ai sensi dell'articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma VII, della LP 15 dicembre 2004, n. 10, la variante definitivamente adottata è stata poi trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al piano urbanistico provinciale, alle valutazioni espresse dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.

Con parere n. 996/07 VPC di data 27 luglio 2007, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha rilevato quanto segue.

“La variante.

La modifica riguarda sostanzialmente l'adeguamento del piano regolatore generale alle ultime disposizioni introdotte con deliberazione n. 2320, del 3 novembre 2006, della Giunta provinciale, relative alla legge sul commercio.

Il giudizio di merito.

Rispetto alle valutazioni espresse dalla Commissione urbanistica provinciale, inerenti la necessità di precisare la normativa di cui all'art 49, comma 10 (parcheggi), il Comune ha puntualmente accolto le condizioni segnalate.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole all'approvazione definitiva della variante in oggetto.”.

Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che l'Amministrazione comunale di Riva del Garda con comunicazione prot. n. 5777 di data 1° dicembre 2006 ha dichiarato che la variante adottata non interessa beni gravati da diritto di uso civico.

In considerazione di quanto surrichiamato, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 23/2007 dd. 24 maggio 2007 nonché del parere 996/07 VPC di data 27 luglio 2007 formulato dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante per l'adeguamento ai principi e criteri stabiliti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*) definitivamente adottata.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di Riva del Garda di adeguamento alla LP 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*) definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 177 di data 22 giugno 2007 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
- 2) di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale del Comune di Riva del Garda è da considerarsi adeguato ai principi e criteri previsti dalla LP 8 maggio 2000, n. 4 (*Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento*);
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

LA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA

M. COGO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE
